

79. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 8.000.000.

80. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disposizione di cui al comma successivo.

81. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del presente comma tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

82. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 56 al 78.

83. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la parola "cinquecento" è sostituita dalla parola "trecento".

84. Al fine di valorizzare le professionalità del personale scolastico e di pervenire a riduzioni di spesa, fermo restando quanto previsto dall'art. 46-bis del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il settore scuola, i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali per i comparti di contrattazione Scuola ed Area V della dirigenza sono ridotti del 15%, a decorrere dall'a.s. 2012/2013.

85. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola "500" è sostituita dalla parola "600" e la parola "300" è sostituita dalla parola "400".

86. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'art. 9 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del dieci per cento dei risparmi

recati dal presente comma".

87. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche e presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale non si applica l'art. 26, comma 4, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche autonome dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

88. Per l'anno 2012 si applica l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

89. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

90. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal CCNL di comparto.

91. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

92. L'assenza del docente per i predetti periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

93. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 65.

94. Le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

95. Le disposizioni di cui ai commi da 64 a 68 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato

per l'intera durata dell'incarico.

97. Con regolamento da adottare entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale assistente amministrativo, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, una riduzione di 1.000 unità, fermo restando quanto disposto dall'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

98. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

99. Entro il mese di novembre dell'anno 2013, al fine di dare compiuta attuazione all'accordo in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a corrispondere direttamente ai Comuni, sulla base dei criteri già stabiliti col citato accordo per gli anni 2008 e successivi, la somma di euro 38,734 milioni, quale importo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle scuole statali per l'anno 2007. Con la corresponsione della somma di cui al periodo precedente, sono esauriti gli obblighi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle scuole statali nei confronti dei Comuni, per lo svolgimento dei servizi citati negli anni 2007 e precedenti.

100. A decorrere dall'anno 2013 per i servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, i Comuni sono soggetti passivi dei corrispondenti oneri, della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce ai Comuni la somma annua di euro 38,734 milioni già prevista nelle sedute della Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali del 22 marzo 2001 e 6 settembre 2001, incrementata di ulteriori 6 milioni annui. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'interno, sono definiti i criteri di determinazione e le modalità per il trasferimento della somma spettante a ciascun Comune.

101. All'onere di cui ai commi 91 e 92 si provvede a valere sulle risorse del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che è incrementato, di euro 44,7 per l'anno 2013 e di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2014.

102. A decorrere dall'anno 2013, è abrogato l'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

103. Il contributo dello Stato agli enti locali per le spese di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, di loro competenza e da essi sostenute, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere

dall'anno 2013. La somma complessivamente disponibile per il contributo in questione a decorrere dall'anno 2013 è assegnata agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

104. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa recate dagli articoli XX agli articoli YY e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato "Interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali", con lo stanziamento di euro 61,8 milioni nell'anno 2013 e di euro 58,8 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato all'acquisto e alla manutenzione di laboratori didattici ed altri interventi in conto capitale a favore delle scuole statali.

105. "All'art. 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica."

106. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 75 milioni di euro per l'anno 2012 e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

107. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la disposizione di cui ai commi successivi.

108. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari ad 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

109. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

110. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono aggiunte le seguenti: e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b), e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle